

Osservazioni al Piano d'assetto della "Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco"



Febbraio 2007

Introduzione:

A seguito della pubblicazione, da parte della Regione Lazio, in data 15 Gennaio 2007 del "Piano d'Assetto" della "Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco", le sezioni locali d'Italia Nostra e WWF hanno provveduto ad analizzare i documenti costituenti il piano stesso e presentano in questo elaborato le proprie osservazioni in merito.

In particolare sono stati analizzati:

- 1. Elaborati Normativi (NTA, Regolamento, Relazione)**
- 2. Quadro conoscitivo**
- 3. Tavole del quadro conoscitivo**
- 4. Tavole di Progetto (Zonizzazione e inquadramento)**

Si auspica che le osservazioni e le proposte presentate siano accolte dall'Amministrazione provinciale di Roma in fase di controdeduzione del Piano.

Ogni ulteriore informazione può essere richiesta presso la sede sociale di entrambe le Associazioni sita a Tivoli in via dei Sosii 18 (Tel 0774 312745) oppure contattando il delegato a seguire il progetto, il Sig. Luciano Meloni, al numero 340.3723975 o per e-mail luciano.meloni@libero.it.

Il Presidente della Sezione
Italia Nostra – Sabina e
Aniene
Prof. Carlo Boldrighini

La Responsabile della
Sezione WWF
Valle Aniene e M.Lucretili
Sig.ra Roberta Piacentini

Il referente tecnico per le
Osservazioni
Sig. Luciano Meloni

Osservazioni alle NTA:

- **Art 1.** Eliminare il riferimento alla L.R. 46/77 giacché abrogata dalla L.R. 29/97

- **Art. 3.** Efficacia del Piano: è ormai acclarato che l'art.145 del D.Lgs. 42/04 stabilisca che il Piano del Parco debba almeno contenere le norme di tutela previste dal Piano paesistico efficace sul territorio individuato, ovvero che il Piano paesistico è la base da cui partire per stabilire le NTA paesaggistiche del Piano d'Assetto. Ricordiamo agli estensori delle norme che il PTP, per la parte ricadente all'interno dell'area protetta è, di fatto, a fine iter approvativo, sostituito dal PdA del Parco. Si propone quindi di sostituire la dicitura "fatta salva la prevalenza delle" con "verificata la rispondenza del piano con le". In particolar modo va verificata la compatibilità della zonizzazione della Riserva con la perimetrazione delle aree del PTP 7 – Tivoli Monterotondo- elaborato e/3 Nord e le previsioni delle NTA del PTP 7.

- **Art.4.** Validità delle Norme Tecniche: al comma 2 stesse considerazioni dell'art.3. Inserire il comma 5. In presenza di contrasto tra norme valgono le più restrittive.

- **Art. 5.** Aggiungere -Ai sensi della delibera 765 del 6.Agosto 2004 della Giunta regionale "Linee Guida per la redazione dei piani delle aree naturali protette"- "Il piano d'Assetto della "Riserva Naturale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco" è costituito da etc.etc.

- **Art. 6.** Ai sensi della L.R. 29/97 che stabilisce la priorità d'individuazione tra i demani pubblici e tra i siti di Natura 2000, per l'istituzione delle aree protette, si chiede di ampliare ad est il perimetro della Riserva al SIC IT6030015 "Macchia di S.Angelo" e a Nord di inserire completamente nel perimetro la Tenuta pubblica di Tormancina. In subordine si chiede che siano inserite come aree contigue.

- **Art. 7.** Articolazione in zone: al fine di definire meglio la zonizzazione e relativi interventi ammissibili si propone di suddividere le zone A, B, C e D nelle seguenti sottozone e di aggiornare la zonizzazione. Le norme d'uso dell'area rimangono le stesse della zona "madre". Tale scelta progettuale, ottimamente applicata ai Piani delle aree protette romane ed elaborati da Agriconsulting per l'Ente Romanatura, rende il Piano trasparente e leggibile a tutti evitando coni d'ombra e applicazioni improprie dello strumento programmatico. La perimetrazione delle zone dovrebbe attenersi allo stato attuale del territorio in esame per cui si propone, come di seguito esplicitato, di inserire le aree individuate nelle classi del Corine Land Cover, elaborato dal progetto Carta dell'Uso del

Suolo (CUS) nella destinazione naturale di piano a meno d'esplicita richiesta di mantenere la perimetrazione proposta dagli estensori del PdA. La carte usate sono le Tavole 20 Foglio 365 e 21 Foglio 366.

- **Art.7.1** articolare la zona "A" nelle 2 seguenti sottozone:
 - Sottozone "A/1" di riserva integrale controllata. Riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata.
 - Sottozone "A/2" di riserva integrale fruibile. Riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate anche da manufatti preesistenti o da attività antropiche di limitata intensità, comunque compatibili con le esigenze di conservazione.

Si propone quindi di dividere la zona A di piano in due sottozone: "Pozzo del Merro, Dolina delle Carceri, Monte San Francesco, Sistema delle doline di Bosco Nardi in zona A/1 (a tutela integrale controllata), Macchia di Gattaceca, Macchia del Barco, in zona A/2 (riserva integrale fruibile). Aggiungere in zona A/1 le sorgenti termali tra Colle Ciminiello e Colle Colonnella al fine di tutelare una sorgente ancora non captata né sfruttata. Nel terzo comma togliere "tranne diversa indicazione dell'Ente gestore".come anche nel quarto comma togliere "senza l'autorizzazione dell'Ente Gestore". La validità della normativa non può dipendere dall'arbitrio dell'ente gestore. (Vedi il commento specifico nelle osservazioni di carattere generale).

N.B. Quindi la zonizzazione delle aree A (più l'area delle sorgenti termali) del PdA va bene ma con la richiesta di differenziare i livelli di tutela A1 e A2

- **Art 7.2** Nel Titolo II si propone di articolare la zona "B" nelle 2 seguenti sottozone.
 - Sottozone "B/1" di riserva generale. Riguardano aree qualificate da elementi d'importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la

gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio.

- *Sottozone "B/2" di riserva generale delle aree di connessione, che possono essere aree di connessione tra differenti zone o sottozone del parco o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta, o, più in generale, aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio.

Si propone quindi di dividere in due sottozone l'intera zona B: le aree forestali di Macchia del Barco (a sx e dx della Bretella Fiano-San Cesareo), Macchia di Gattaceca, Bosco di Monte San Francesco, Bosco Nardi, Boschi intorno al Merro e Colle Giochetto come dalla carta dell'uso del suolo in B/1, i cespuglieti e gli arbusteti in B/2. Aggiungere "L'accesso nelle zone B/1 e B/2 è previsto preferibilmente lungo i sentieri predisposti dell'Ente gestore e individuati sulla cartografia della Riserva" (peraltro già esistenti e individuati).

Per quanto riguarda specificamente il pascolo e l'utilizzazione forestale si rimanda a semplici dichiarazioni d'intenti, crediamo che vadano esplicitate meglio le forme e le modalità d'utilizzazione dei suoli. Chi conosce la situazione dei boschi e pascoli del Lazio sa che questo è un punto cruciale per la conservazione dell'ambiente ed almeno in un'area protetta dovrebbe essere regolamentato in modo da salvaguardare la biodiversità, mentre attualmente non salvaguarda nemmeno i valori pabulari.

Nello stesso articolo si legge anche che "sono altresì vietate attività artigianali, commerciali, di servizio non compatibili con le finalità della Riserva Naturale, con l'eccezione d'attività rivolte al sostegno ed alla promozione delle attività produttive esistenti, ecocompatibili o rese tali in relazione ai risultati positivi di verifica degli Studi d'Impatto Ambientale (S.I.A.) elaborati per i singoli progetti sulla scorta delle indicazioni del Piano di Gestione e del PPPES", una dicitura che consente di individuare quali sono le attività compatibili con la Riserva e quali da vietare completamente.

NB. Si propone quindi di destinare a zona B1 la classe 311 Boschi di Latifoglie; a zona B2 le classi 322 Cespuglieti e arbusteti. Vanno ovviamente escluse le aree indicate anche nel PdA come Zone a Riserva integrale (A1 e A2)!

□ **Art. 7.3** si propone di articolare la zona "C" nelle 2 seguenti sottozone.

- Sottozone "C/1" di protezione delle aree a coltivazione estensiva. Si tratta d'aree connotate da una significativa e consolidata presenza d'attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse

naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali d'utilizzazione produttiva.

- Sottozona "C/2" di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e dell'agricoltura a carattere urbano e perturbano. Riguarda aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza d'attività agricole e zootecniche di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono in mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali d'utilizzazione produttiva.

Nell'elaborato si contempla la possibilità di rimuovere alberature (singole o in filari) e di ripiantarle in altro luogo. Si ritiene che tale possibilità sia lesiva per il paesaggio agricolo e che vada cassata come norma.

N.B Si propone quindi di inserire in zona C1 le classi **2111 Seminativi in aree non irrigue** e **231 Prati stabili** in zona C2 la zona **242 Sistemi colturali e particellari complessi** e **223 Oliveti**.

□ **Art. 7.4** si propone di articolare la zona "D" nelle seguenti 5 sottozone.

- Sottozona "D/1" relativa alle attrezzature d'ogni area naturale protetta. Riguarda aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'EdG ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati.
- Sottozona "D/2" relative alle aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale. Comprendono complessi d'interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione.
- Sottozona "D/3" relative alle aree parzialmente edificate. Comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale.
- Sottozona "D/4" relative alle infrastrutture d'interesse generale, che sono individuate per consentire, in via specifica, sia gli interventi d'ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture d'interesse generale esistenti sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture.
- Sottozona "D/5" relative ai servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero. Comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.

Inserire in zona D1 – Le due porte d'accesso al Parco come sono state individuate dalla Relazione Generale, inoltre le ex zone di cava Codice 131 da sottoporre a progetto di recupero finalizzato a servizi per la Riserva. Piccola area a ridosso del Merro da destinare a centro visite.

Inserire in zona D2 – Antica Via Nomentana, Cisterna romana della Macchia di Gattaceca, Grotta Marozza e le emergenze archeologiche puntuali individuate dalla carta Archeologia del Piano del Parco <<Tav 2° Il governo dei Vincoli e delle Tutele>>.

Inserire in zona D3 – **1211 Insegiamento Industriale o artigianale, 1121 Tessuto residenziale discontinuo e 1122 Tessuto residenziale sparso.** Nel caso degli edifici puntali presenti nella Riserva si applicano le norme della zona in cui insistono.

Inserire in zona D4 – La Bretella autostradale e l'area di rispetto.

Inserire in zona D5 – Area sportiva, codice 1422, in prossimità di Colle Giochetto

Si rimanda, inoltre, alla normativa del PTP 7 – Tivoli Monterotondo per l'inserimento paesistico delle eventuali edificazioni ex-novo o completamenti che comunque non possono essere effettuate al di fuori della zona D3 tranne che nella la zona D1 e per le finalità di servizi della Riserva. Si segnala di procedere urgentemente alla ricognizione delle autorizzazioni rilasciate e alla loro liceità per evitare che il PdA diventi una sanatoria a posteriori d'eventuali abusi edilizi.

- **Art.8** Si propone di aggiungere alla zona contigua già identificata le aree indicate con le osservazioni all'articolo 6 nel caso non sia accolta la richiesta d'ampliamento del perimetro.
- **Art. 9.1** – Si ritiene fuori luogo la richiesta di nuova arteria all'interno di Tormancina per il suo impatto territoriale e per la presenza di una viabilità più che sufficiente. Si ricorda che la tenuta di cui si chiede l'inclusione nella Riserva è già stata pesantemente frazionata da altri interventi stradali e ferroviari tra cui la bretella Fiano-Valmontone. Il corridoio ecologico Aniene-Tevere è fondamentale per la salvaguardia della rete ecologica provinciale e considerato primario dal Prof.Biasi curatore per la Provincia del progetto REP (Rete ecologica provinciale).
- **Art 9.5** Questo articolo prevede che “L'Ente gestore provvede, con successivo provvedimento che non costituisce variante al Piano d'Assetto, alla progettazione e realizzazione di una viabilità interna alla Riserva Naturale finalizzata a consentire l'accesso agli autoveicoli pubblici per scopi di difesa dalle calamità naturali, dagli incendi, per la pubblica incolumità, [...]”. Questa norma, se gli scopi sono quelli dichiarati, sembra ingiustificata, perché non affatto ovvio che le strade giovino a quei fini. Infatti, la presenza di strade può servire a combattere gli incendi ma è dalle strade che soprattutto partono gli incendi. Inoltre non essendoci abitazioni nelle zone interne non è nemmeno necessario evacuare gente in caso di terremoti, alluvioni, etc. Infine le strade stesse sono assai più

pericolose per la pubblica incolumità dei sentieri e delle carrarecce. Non si può escludere che in casi particolari sia opportuno costruire nuove strade, anche se strade esistenti sono più che sufficienti agli scopi detti. Ma, visto il forte impatto sugli ecosistemi e il paesaggio, l'eventuale autorizzazione dovrebbe essere una modifica, ben motivata da organo tecnico indipendente, del piano d'assetto. Così com'è questa norma desta grave preoccupazione: di fatto costituisce un grimaldello per la realizzazione di qualsiasi strada all'interno del territorio della Riserva, compromettendone i fini di legge.

- **Art 10.** Aggiungere all'articolo 10 con "L'Ente gestore nelle more della redazione del calcolo del bilancio idrico della riserva procede alla ricognizione delle eventuali captazione e ne valuta la compatibilità con gli obiettivi di conservazione della Riserva". Cassare la norma che permette di captare le sorgenti termali ed effettuare emungimenti sotterranei.
- **Art 12.** Aggiungere "nelle more dell'approvazione del Piano d'Assestamento Forestale è vietata la ceduzione semplice dei boschi e il pascolo nelle aree forestali".
- **Art 13.** Si parla di una "Comitato Consultivo istituito dall'Ente gestore" non meglio definito in composizione, nomina ed attribuzioni
- **Art 15.** Nuovi riferimento al "Comitato Consultivo". E' opportuno un'indicazione specifica che ne chiarisca composizione, nomina ed attribuzioni.
- **Art 17.** Stesse osservazioni fatte per l'art.3.

Osservazioni al Regolamento

- **Art 6.** Nel definire le sanzioni il Regolamento prevede “La realizzazione d'ampliamenti a strutture esistenti, in violazione di quanto previsto dal presente regolamento, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad un massimo di € 2.500,00”, nel modo in cui è formulato il testo la stessa sanzione si applica per un'espansione di pochi metri così come di centinaia di metri quadri, risultando quindi un deterrente del tutto insufficiente per frenare l'edificazione di grossi annessi alle costruzioni che possono portare all'aumento di centinaia di migliaia d'euro del valore di un immobile. Appare inoltre singolare che diversamente da quanto prescritto per “L'innalzamento di recinzioni e barriere di qualsiasi genere”, il paragrafo dedicato alle espansioni delle strutture edilizie non contenga l'obbligo al ripristino dello stato originario.

- **Art 8.** Nel definire le sanzioni per la movimentazione di terra il Regolamento prevede una multa non relazionata con le dimensioni del danno arrecato, essendo quindi trattata alla stessa stregua l'apertura di una strada abusiva, lo scasso per la costruzione di una casa o la realizzazione di una buca per estrarre tuberi dal sottosuolo. In questo stesso articolo nel determinare le sanzioni per il taglio di alberi ed arbusti si indica una sanzione fissa senza riferimento al numero di esemplari abbattuti. E' quindi punito allo stesso modo l'abbattimento di un albero o quello di un intero bosco. E' evidente come una norma di questo tipo sia del tutto insufficiente a rappresentare un deterrente al fenomeno del taglio abusivo. Per quanto riguarda le multe relative alla mancata pulizia delle scarpate confinanti con le strade, visto l'importo esiguo e la norma che prevede che nelle zone D si applichi solo il 20% della sanzione prevista, la sanzione per questo tipo di infrazione diventa del tutto irrisoria, con le conseguenze che è facile immaginare.

- **Art 14.** Nel definire le sanzioni per attività di ricerca scientifica o educativa non autorizzata, unico caso in tutti i paragrafi dedicati alle sanzioni descritti nel regolamento non si applica il criteri della parzializzazione dell'ammenda a seconda della zona in cui l'infrazione è stata commessa. Si giunge quindi al paradosso che l'effettuazione di una visita guidata non autorizzata all'interno della riserva è punito con un'ammenda maggiore della realizzazione di una sbancamento non autorizzato in una zona B della riserva.

Considerazioni Generali

In aggiunta alle osservazioni specifiche ai documenti sopra elencate possono aggiungersi le seguenti considerazioni generali.

Specificità della normativa in relazione alle relazioni scientifiche. Un punto tra i più importanti da osservare riguarda il raccordo tra la parte scientifico-descrittiva e la normativa. Il lavoro di ricognizione dei valori storico-naturalistici e paesaggistici, fatto da specialisti qualificati, è accurato e di ottima qualità, e ha prodotto una serie di materiali di notevole interesse, che sarebbero assai utili se si volesse realmente valorizzare la riserva. Ma questo lavoro ha scarso riscontro nell'elaborato normativo, che contiene per lo più indicazioni generali e manca del tutto di norme specifiche calibrate sulle particolarità dell'area protetta. Sembra che chi ha redatto la parte normativa ignori del tutto le relazioni scientifiche.

Arbitrio dell'ente gestore. Sorprende il fatto che nelle zone di riserva integrale sia possibile avviare, con semplice autorizzazione dell'ente gestore, senza alcuna specificazione di limiti o procedure, attività quali "il pascolo ed il taglio colturale", che possono avere notevoli conseguenze sull'evoluzione degli ecosistemi. Questo in aree che per la loro stessa definizione dovrebbero godere del massimo livelli di salvaguardia. Per di più, sempre nello stesso paragrafo si legge: "Nella Zone di Riserva Integrale (zone A) sono esplicitamente vietate tutte le attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali tranne diversa indicazione dell'Ente gestore". Dunque si configura uno strumento che dietro una semplice autorizzazione dell'Ente, rende possibile qualsiasi attività "artigianale, commerciale, di servizio ed agro-silvo-pastorale". Questo è un fatto molto grave, perché sono le leggi che stabiliscono quali siano le attività compatibili con i fini dichiarati (in questo caso la conservazione degli ecosistemi naturali), e la legge non può essere sostituita dall'arbitrio dell'ente gestore.

Non si può cioè trasformare l'ente gestore, che è un esecutore della legge, in un organo sovrimposto alla legge e di fatto *legibus solutus*. Simili considerazioni valgono per la normativa sull'apertura di nuove strade (art. 7) anche se in quel caso si invoca l'emergenza di immaginarie catastrofi.

Chiediamo di cancellare questa normativa, che è incompatibile con la nostra civile tradizione giuridica.

Aspetti urbanistici. Si ignora completamente se nella ricognizione dello stato urbanistico dell'area i comuni abbiano conformato i propri PRG al Piano Paesistico 7 "Tivoli-Monterotondo". Tale

comportamento oltre a obbligatorio ai fini della tutela del Paesaggio è anche contrario alla legge in quanto come nel già citato codice Urbani e nelle NTA del PTP 7 (allegato 2) novellate sulla base delle modifiche della L.R. 24/98 si legge testualmente:

“Art. 8 Protezione dei Parchi e delle Riserve Naturali

- 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del d.p.r. 616/1977, sono sottoposti a vincolo paesistico i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; il vincolo di cui al presente comma non si applica alle zone A, B – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del D.M.2/4/1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22/10/1971, n. 865. Ai fini delle suddette verifiche urbanistiche si fa riferimento agli strumenti urbanistici e/o alle perimetrazioni vigenti anteriormente al 7/9/85, data di entrata in vigore della L.8/8/85 n.431**
- 2. Nella categoria dei beni paesistici di cui al comma 1, di seguito denominata aree naturali protette, vanno ricompresi i parchi e le riserve naturali nazionali nonché i relativi territori di protezione esterna, i parchi, le riserve e i monumenti naturali, le relative aree contigue rispettivamente istituiti e definite con provvedimento regionale nonché le aree naturali protette individuate nel piano regionale approvato**
- 3. L'accertamento dell'esatta perimetrazione cartografica dei beni di cui al presente articolo spetta all'organo regionale o statale competente in materia.**
- 4. Ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia, la disciplina di tutela dei beni paesistici di cui al presente articolo si attua mediante le indicazioni contenute nei piani delle aree naturali protette.**
- 5. Nei territori di cui al comma 2, nelle more dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette si applicano sia le misure di salvaguardia previste negli specifici provvedimenti istitutivi o legislativi generali, sia la normativa relativa alle classificazioni per zone delle aree ove prevista dal presente PTP, in caso di contrasto prevale la più restrittiva.**
- 6. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 i piani delle aree naturali protette di cui all'articolo 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, hanno valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. I piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al Capo II della legge regionale n. 24 del 06/07/98, quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette.**

- 7. A seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.**
- 8. In ogni caso il nulla osta dell'ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni culturali e ambientali.**

Rimandare ai PRG comunali le previsioni urbanistiche nelle aree sottoposte ai PTP è un non senso giuridico che deve essere esplicitamente rimosso con la definizione degli standard urbanistici nelle zone C e D del Piano d'Assetto e non rimandando a interpretazioni corrette.

Trattandosi di lottizzazioni private e non di interesse pubblico come si giustifica la necessità di derogare dal mandato di un Codice Nazionale, della Legge regionale sui Parchi, dalla Legge Urbanistica del Lazio e dal PTP 7 Tivoli-Monterotondo?

Norme transitorie di Tutela: non si comprende come un Ente che non ha potestà giuridica possa applicare vincoli ancorché transitori che rimuovano quelli stabiliti per Legge regionale. Si ritiene la norma quindi non applicabile.